




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 8299 del 21-10-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 20 OTT 2009

FM/me

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di TREVISO**  
**Via Roma 20**  
**31100 Treviso**

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 351-2009 – adempimenti normativi ordini professionali – applicazione delle disposizioni dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – contenimento dei fondi per la contrattazione integrativa.*

Con riferimento al quesito formulato in data 22 luglio 2009, con il quale si chiedeva se gli Ordini territoriali sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ed in particolare se siano tenuti al rispetto delle previsioni di cui al comma 5 del citato decreto, che impongono il contenimento dei fondi per la contrattazione integrativa, si osserva quanto segue.

Il comma 5, dell'art. 67, D.L. 112/2008 ha apportato delle modifiche al comma 189, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Alla luce delle modifiche intervenute l'ultima disposizione citata prevede che "a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".

Tra i soggetti destinatari della disposizione sono indicati espressamente gli enti pubblici non economici, fra i quali, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139

(ordinamento professionale), devono essere ricompresi, senza alcun dubbio, sia questo Consiglio Nazionale, sia gli Ordini territoriali.

Se il tenore letterale della norma non sembra lasciare margini di discrezionalità in merito all'ambito di applicazione delle suddette disposizioni, la *ratio* della norma, il quadro legislativo in cui si inserisce e le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ci inducono a formulare ulteriori riflessioni in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 67, D.L. 112/2008 agli ordini professionali.

1. Le norme sul contenimento della spesa pubblica trovano applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT<sup>1</sup>, ex art. 1, comma 5, L. 311/2004 (legge finanziaria 2005). Le disposizioni del suddetto articolo prevedono, infatti, che *“Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica”*.

Inoltre, l'art. 1, comma 505, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) chiarisce che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e successive modificazioni, relative al contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza; della spesa per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza; delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture; delle indennità, compensi e retribuzioni per incarichi di consulenza; delle indennità, compensi e retribuzioni per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, si applicano, a decorrere dall'anno 2007, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La norma in commento dispone, inoltre, che “per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge”.

Gli ordini professionali, nazionali e territoriali, non sono ricompresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 5, L. 311/2004. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non solo sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, ma anche da quelle che prevedono politiche di razionalizzazione e contenimento delle spese per il personale.

Giova ricordare, inoltre, che gli Ordini non rientrano neanche nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di normalizzazione dei conti degli enti pubblici. Infatti, i vari decreti della Presidenza del Consiglio individuano gli enti e gli organismi

<sup>1</sup> L'ultimo elenco è quello diramato con il Comunicato 31 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176).

pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, L. 498/1978.

2. L'art. 1, comma 95, L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) dispone il blocco delle assunzioni, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le agenzie, incluse le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per espressa previsione dell'art. 1, comma 101 della stessa legge finanziaria 2005 nei confronti degli ordini e collegi professionali non trovano applicazioni le disposizioni sul blocco delle assunzioni. Circostanza, questa, riconfermata anche dalla circolare 18 aprile 2008, n. 4 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Lettera Circolare 11 aprile 2005, n. DFP/14115/05/1.2.3.1 emanata congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, a seguito delle novità introdotte dalla L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dalla L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in materia di assunzione del personale a tempo indeterminato entro i limiti di spesa.

3. Come detto in precedenza, gli ordini professionali non sono ricompresi fra gli enti pubblici non economici indicati nell'elenco ISTAT, ex art. 1, comma 5, L. 311/2004, e pertanto non rientrano fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Ma vi è di più gli ordini professionali, come emerge dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze (da ultimo si veda la circolare n. 17 del 16 aprile 2009) non sono tenuti all'invio degli allegati al bilancio di previsione e consuntivo, relativi alle spese per il personale, di cui all'art. 60, D.Lgs. 165/2001<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> L'art. 60, D.Lgs. 165/2001 così dispone:

*“1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzia anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.*

*2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), per via telematica.*

*3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.*

Particolarmente significativo è il contenuto della circolare n. 17 del 16 aprile 2009 laddove si evidenziano gli utilizzi dei dati raccolti ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 165/2001. I dati raccolti consentono:

- al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL) previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- alla Corte dei Conti di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 67 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi

---

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.".

delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

4. Come precisato dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 139/2005, gli ordini sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. L'attività degli Ordini non incide in alcun modo sulla finanza pubblica, essendo il loro bilancio alimentato esclusivamente dai contributi versati dagli iscritti all'albo senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

5. Nel parere reso, il 18 dicembre 2008, dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione al Consiglio Nazionale e agli Ordini provinciali degli ingegneri si evidenzia che gli ordini professionali possono essere esclusi dal novero dei soggetti destinatari dell'applicazione degli artt. 66, 67 e 74, D.L. 112/2008. Tali norme, infatti, essendo volte al contenimento della spesa pubblica, trovano applicazione nei confronti delle sole amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (amministrazioni indicate nell'elenco ISTAT, ex art. 1, comma 5, L. 311/2004) che beneficiano dei contributi economici dello Stato.

Tutto quanto sopra esposto ci induce, ragionevolmente, ad escludere che gli ordini professionali siano sottratti dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica ed in particolare dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 67, D.L. 112/2008.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

